

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1992

recante terza modifica della decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(92/337/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario comunitario per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie indicate nell'elenco allegato a tale decisione; che l'elenco può essere completato o modificato per tener conto dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità;

considerando che la decisione 86/694/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo ⁽²⁾, e la decisione 86/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna ⁽³⁾, prevedono una partecipazione finanziaria della Comunità per un periodo di cinque anni; che tale periodo di cinque anni giungerà a termine nel primo semestre del 1992;

considerando che i piani di eradicazione adottati ed attuati nel quadro delle decisioni 86/649/CEE e 86/650/CEE hanno notevolmente migliorato la situazione sanitaria; che, tuttavia, la peste suina africana non è stata ancora eliminata completamente;

considerando che, alla luce di tali sviluppi, la peste suina africana deve essere inclusa nell'elenco delle malattie, gruppo 1, dell'allegato alla decisione 90/424/CEE, affinché possa essere ottenuto un contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di programmi relativi all'eradicazione e alla sorveglianza della malattia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il seguente trattino è aggiunto al gruppo 1 nell'allegato alla decisione 90/424/CEE:

« — Peste suina africana. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Artindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5. Decisione modificata dalla decisione 89/577/CEE (GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 21).

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9.